



REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Art. 1

Premessa

1. Ai sensi della Legge 09/05/1989 n. 168 e dell'art. 24 della Legge 30/12/2010 n. 240, le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti sono effettuate sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.
2. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto costituisce esclusivamente titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 2

Proposte di chiamata dei ricercatori a tempo determinato

1. Il Consiglio di Dipartimento formula le proposte per le selezioni di ricercatori a tempo determinato. La delibera del Dipartimento contenente la proposta di selezione deve essere approvata dal Senato Accademico dell'Ateneo in coerenza con la Programmazione Annuale e Triennale effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Senato Accademico in fase di approvazione delle proposte di selezione di ricercatori triennali a tempo determinato, di cui al successivo art. 3, lettera b, deve verificare la disponibilità dei Punti Organico necessari per ciascuna chiamata; dovrà inoltre verificare la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, così come previsto dall'art. 18, commi 2 e 3 della L. 240/2010.
3. Il Senato Accademico, anche per i riflessi sul FFO, valuterà con cadenza almeno biennale, secondo parametri riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, l'effetto delle politiche di reclutamento dei Dipartimenti proponenti, ai fini della valutazione ANVUR (art. 5, comma 5, Legge 240/2010).
4. Le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato sono indicate negli artt. 11 e seg. del presente Regolamento.

Art. 3

Tipologia di contratti a tempo determinato

1. I contratti a tempo determinato di cui all'art. 1 possono essere:
 - a) Triennali e prorogabili una sola volta per ulteriori due anni;
 - b) Triennali non rinnovabili, a tempo pieno.

Art. 4

Regime di impegno dei Contratti a Tempo Pieno e a Tempo definito

1. I contratti di cui all'art. 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui all'art. 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
2. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il tempo definito. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito.
3. La posizione di Ricercatore a tempo determinato, qualunque sia il regime di impegno scelto, è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Art. 5

Trattamento economico

1. Ai titolari dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), compete un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato, a seconda del regime di impegno scelto.
2. Ai titolari dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), compete un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato a tempo pieno. Tale trattamento può essere elevato rispettivamente del 10% per il primo anno, del 15% per il secondo anno del 20% per il terzo anno di contratto, previa valutazione, da parte del Consiglio di Dipartimento dell'attività di ricerca e di didattica svolta, ai sensi dell'art. 6, comma 4.



Art. 6

Rapporto di lavoro

1. Tra l'Amministrazione universitaria e il ricercatore a tempo determinato si instaura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti.

All'atto della firma del contratto il ricercatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), opta per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito; l'opzione per il tempo definito è esclusa laddove l'esclusione stessa è espressamente prevista nel bando di selezione.

2. Nel contratto vengono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, concordate con il Direttore di Dipartimento coerentemente con quanto indicato nel bando di selezione e con il/i SSD indicati nel profilo concorsuale.

Qualora il ricercatore sia chiamato a svolgere le sue attività presso un Dipartimento dell'area medica in cui è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti con la Regione Autonoma della Sardegna e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria.

3. Al termine di ogni anno il ricercatore sarà tenuto a svolgere nell'ambito del Dipartimento e del settore concorsuale una lezione/seminario esplicativa dell'attività di alta formazione e di ricerca svolta.

4. Al termine di ogni anno il ricercatore è tenuto altresì a trasmettere al Direttore del Dipartimento una relazione sui risultati dell'attività di ricerca svolta e una relazione sull'attività didattica; per la valutazione dell'attività finalizzata alla proroga biennale (di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) si applica il successivo art. 9.

Art. 7

Stato giuridico

1. Al Ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della L. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore, e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 8

Divieto di cumulo di impieghi

1. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e l'opzione per il tempo pieno non sono cumulabili con altri contratti, anche se stipulati con altre Università.

2. Per la durata dei contratti del presente Regolamento, i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 9

Valutazione dell'attività ai fini della proroga biennale

1. I contratti triennali di tipo A, di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) sono prorogabili una sola volta per soli due anni. Per dar corso alla proroga il Consiglio di Dipartimento a cui il ricercatore afferisce, nell'ambito delle risorse disponibili, può proporre all'amministrazione nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto la proroga dello stesso. La proposta deve essere motivata in apposita relazione con riferimento alle esigenze di didattica e di ricerca e dare conto dei risultati dell'attività svolta e dei titoli prodotti dal ricercatore, e dallo stesso documentati anche ai sensi del precedente art. 6, comma 4.

La richiesta di proroga dovrà essere trasmessa alla Direzione per il Personale entro i due mesi precedenti alla data di scadenza del contratto del ricercatore TDa.

La proroga non potrà essere concessa ai ricercatori non attivi, ovvero a coloro che non abbiano prodotto nel triennio almeno due pubblicazioni aventi i requisiti richiesti per essere prese in considerazione ai fini della VQR.

2. Le attività di ricerca e didattica, svolte nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, sono valutate da una apposita *Commissione* (di cui al DM 242/2011-G.U. 21.09.2011). La valutazione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica effettuata in relazione a quanto stabilito nel contratto da prorogare.

La *Commissione* è nominata dal Rettore con proprio Decreto ed è composta da sei rappresentanti d'area e può essere integrata per specifiche competenze.

Le proposte di proroga, valutate positivamente dalla *Commissione*, corredate dalla relazione dei Dipartimenti vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo; la delibera del Consiglio deve essere adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare al fine di garantire la continuità del contratto stesso. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, qualora la dotazione di bilancio non consenta di soddisfare tutte le richieste di proroga, verrà predisposta dalla Commissione di cui sopra, una graduatoria che tenga



conto della qualità scientifica delle pubblicazioni, valutate sulla base della distanza dal raggiungimento/superamento dei parametri necessari per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di associato per il SSD di appartenenza.

Art. 10

Risoluzione anticipata del contratto

1. Per la risoluzione anticipata del contratto il ricercatore è obbligato a dare un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto il compenso spettante va ridotto proporzionalmente ai mesi lavorati.
3. Il ricercatore che risolve in anticipo il contratto ha l'obbligo di presentazione di una relazione sui risultati dell'attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di risoluzione.

RECLUTAMENTO

Art. 11

Bando di selezione

1. Il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti avviene mediante selezione pubblica. Al tal fine il Rettore emana con Decreto Rettorale il BANDO di SELEZIONE di cui sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso sulla G.U. e affissione all'Albo ufficiale dell'Università e pubblicazione sul sito dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione europea.
2. Il Bando dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) Dipartimento che ha richiesto il posto a concorso dove si svolgerà l'attività didattica e ove il candidato dovrà svolgere la sua attività di ricerca;
 - b) data della delibera di approvazione della selezione da parte del Senato Accademico dell'Università;
 - c) tipologia di contratto e destinatari e in particolare se il bando è relativo al reclutamento di un Ricercatore con contratto Triennale e prorogabile una sola volta per ulteriori due anni (di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 3) ovvero per un contratto Triennale non rinnovabile a tempo pieno (di cui al comma 1, lett. b) dell'art.3);
 - d) settore concorsuale, modalità di svolgimento e profilo richiesto tramite l'indicazione di uno o più Settori Scientifico- Disciplinari;
 - e) specifiche funzioni anche didattiche che il ricercatore è chiamato a svolgere con indicazione dei diritti, doveri;
 - f) trattamento economico e previdenziale;
 - g) modalità di trasmissione telematica delle candidature;
 - h) tipologia di titoli e delle pubblicazioni oggetto di valutazione;
 - i) titoli di studio richiesti ed eventuali specializzazioni richieste;
 - l) luogo e termini di presentazione della domanda;
 - m) certificazione di conoscenza della lingua inglese o di altra lingua europea almeno di livello B2 o, in alternativa, certificazione di pari livello di conoscenza della lingua rilasciata da un Centro Linguistico Universitario;
 - n) i casi di esclusioni.

Il bando di selezione potrà anche escludere l'opzione per il Tempo Parziale.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che sono stati titolari di rapporti istaurati con l'Ateneo di Cagliari, con altri Atenei o con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della L. 240/10, anche per periodi non continuativi, per la funzione di Ricercatore a contratto e come titolari di Assegni di Ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, qualora la durata complessiva dei rapporti già istaurati, maggiorata della durata del contratto per ricercatore a tempo determinato per cui intendono concorrere superi i 12 anni. Resta inteso che nel caso in cui il candidato concorra per i contratti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) nei 12 anni vanno considerati anche gli anni di contratto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a).

L'assenza delle condizioni che determinano l'esclusione dovrà essere autocertificata nella domanda di partecipazione.

4. Sono altresì esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il



Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (cfr. art. 18, comma 1, lettere b e c L.240/2010).

Art. 12

Destinatari

1. La partecipazione alla selezione per Ricercatore con contratto Triennale, prorogabile una sola volta per ulteriori due anni, di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 3, è riservata, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza, ai soggetti in possesso dei seguenti titoli:

- dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero per i settori interessati, diploma di specializzazione medica.

Alla selezione non possono partecipare soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

I requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dalla selezione è disposta con decreto rettorale, notificato all'interessato.

2. La selezione per Ricercatore Triennale con contratto non rinnovabile a tempo pieno, di cui all'art.3, lett.b), è riservata, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza, a candidati in possesso del dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica, che abbiano usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente:

1) dei contratti Triennali eventualmente prorogati per due anni (art. 3, lett a);

2) di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i. o ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

3) di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,

4) di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

5) dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 230/2005

Si prescinde dal possesso dei titoli di cui ai punti 1-5, per i candidati che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che siano in possesso del titolo di specializzazione medica.

Art. 13

Commissione giudicatrice

1 La Commissione giudicatrice verrà nominata con Decreto Rettorale e sarà composta da docenti di ruolo afferenti al settore concorsuale per cui è stata bandita la selezione, o in mancanza/indisponibilità a docenti del relativo macro settore concorsuale, secondo le seguenti modalità:

a) per le selezioni di cui all'art.3, comma 1, lett. a) da due professori interni, indicati dal Dipartimento che ha chiesto il posto e da un professore esterno indicato dal Senato Accademico;

b) per le selezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) da un professore interno indicato dal Dipartimento che ha chiesto il posto e da due professori esterni individuati dal Senato Accademico nel seguente modo:

– il primo indicato direttamente;

– il secondo sorteggiato da una terna di nominativi fornita dal Dipartimento che ha richiesto il posto.

La Commissione deve prevedere la presenza di almeno un professore ordinario per le selezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e di due professori ordinari per le selezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), secondo i principi indicati nel DL n.180/2008, convertito nella Legge n.1/2009

Art. 14

Valutazione comparativa - Selezione per Titoli

1. Nella prima seduta le Commissioni giudicatrici definiscono le modalità e i criteri di valutazione dei titoli scientifici e didattici, anche sulla base dei criteri indicati nel D.M. 25.05.2011, n. 243.

La selezione si basa esclusivamente sul curriculum e sui titoli scientifici e didattici prodotti precedentemente alla scadenza della domanda di partecipazione alla selezione, al fine di verificare la continuità e l'attualità dell'impegno scientifico. Ciascun candidato può presentare fino ad un massimo di dodici pubblicazioni.

2. La Commissione giudicatrice effettua una valutazione preliminare dei candidati, utilizzando i criteri indicati nel D.M. 25.05.2011, n. 243, che si conclude con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato o di specializzazione.



A seguito della valutazione preliminare, saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

3. I candidati ammessi verranno convocati dalla Commissione per la discussione dei titoli e della produzione scientifica.

Ai fini della selezione si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e internazionale. I criteri e il peso attribuito agli stessi devono essere definiti dalla Commissione in seduta preliminare e pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione mediante pubblicazione nel sito ufficiale dell'Ateneo e comunicazione al Dipartimento proponente e ai candidati iscritti alla selezione.

La Commissione in base ai criteri predeterminati, procede poi all'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione.

4. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, designa i vincitori della selezione.

5. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne fanno parte integrante e necessaria i giudizi/punteggi espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Gli atti della selezione vengono trasmessi al Rettore per l'approvazione.

Art. 15

Tempi per l'espletamento della selezione

1. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.

Art. 16

Approvazione degli atti concorsuali

1. Gli atti della selezione verranno approvati dal Rettore con proprio decreto che ne accerterà la regolarità formale. Qualora il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

2. I risultati della selezione verranno resi pubblici mediante comunicazione al Dipartimento che ha richiesto la selezione e pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 17

Chiamata dei vincitori della selezione

1. La proposta di chiamata dei ricercatori, vincitori della selezione, viene formulata dal Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di 1^a e 2^a fascia afferenti e approvazione della chiamata stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Presa di servizio

1. Il vincitore della selezione verrà chiamato a stipulare il contratto a tempo determinato dopo l'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 17.